



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO 43 DEL 27 NOVEMBRE 2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE VALORE DI SUBENTRO DEI COMUNI DI LERETI S.P.A. GIUNTI ALLA SCADENZA DELLA GESTIONE: AZZATE, BARASSO, CASCIAGO, LUVINATE
-----------------	---

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventicinque** addì ventisette del mese di **novembre** alle ore **12:00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
BOVA BEATRICE	VICE PRESIDENTE	X	
ANGEI STEFANO	COMPONENTE		X
MAFFIOLI GRAZIANO	COMPONENTE	X	
CAIELLI ROBERTO GABRIELE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti votanti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”;
- lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

VISTI:

- l’art. 3 bis decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

RICHIAMATE le funzioni attribuite all’Ufficio d’Ambito:

- l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a); (omissis)
- la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente di governo dell’ATO, tramite l’Ufficio d’ambito, effettua:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
 - b) l’individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”;

VISTO che l’Ufficio d’Ambito ha provveduto a redigere il documento “*I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti*”, che contiene la definizione dei criteri in base ai

quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, depositato agli atti.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017;

CONSIDERATO che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
- in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

VISTO che con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. (oggi Lereti S.p.A.) ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem (oggi Lereti) secondo la regolazione allora prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 664/2017/R/IDR;

VISTO l'art. 53 del Contratto di Servizio che prevede "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc.";

RICHIAMATA la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

- 1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
- 2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale

di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

- 3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si è chiesto ai comuni e gestori della Provincia di Varese di trasmettere i seguenti dati:

- l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
- la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
- la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si è chiesto, al fine di aggiornare il Piano Economico Finanziario, di comunicare i seguenti dati:

- ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad ARERA, il valore dei costi e dei ricavi consuntivi di gestione del servizio idrico nel pieno rispetto delle delibere tariffarie;
- il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti ai periodi precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio;
- per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad ARERA, i dati relativi ai ricavi da tariffa;

RICHIAMATA la precedente propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017 avente oggetto: *Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 luglio 2017"* e della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro";

A seguito di quanto sopra si dà atto che Alfa S.r.l. ha già completato a fine 2021 tutte le aggregazioni di competenza gestendo l'intero ambito territoriale quale S.I.I., eccezion fatta per la porzione di territorio in gestione per il solo servizio acquedotto a Lereti S.p.A., dando completamento a tutte le operazioni straordinarie societarie come da indicazioni del Consiglio Provinciale;

CONSIDERATE inoltre le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 42 del 25/09/2017 di approvazione dello “Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione AEEGSI 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex CIPE 88/2013 per il Gestore Unico del SII Alfa Srl e per il Gestore Salvaguardato Aspem Spa”;
- n. 5 del 30/01/2019 di aggiornamento delle tariffe del SII per il biennio 2018/2019 ai sensi della deliberazione ARERA 918/202017, compreso il programma degli interventi per il Gestore Unico Alfa;
- n. 21 del 29/07/2021 di approvazione delle tariffe del SII anni 2020/2023, programma interventi, piano opere strategiche e regolazione qualità tecnica Gestore S.I.I. Alfa S.r.l.;
- n. 37 del 31/07/2024 del Consiglio Provinciale di presa d'atto e approvazione della deliberazione della conferenza dei comuni dell'Ufficio d'Ambito n. 8 dell'8 maggio 2024 relativa all'affidamento del servizio acquedottistico comuni Casciago, Luvinata e Barasso a Lereți;
- n. 52 del 30/10/2024 di “Approvazione adozione delibera 42 del 19/10/2024 del Consiglio di Amministrazione dell'ufficio d'ambito della provincia di Varese. Adempimenti tariffari Lereți S.p.a.”
- n. 53 del 30/10/2024 di “Approvazione adozione deliberazione 41 del 19/10/2024 del Consiglio di Amministrazione dell'ufficio d'ambito della provincia di Varese. Adempimenti tariffari della proposta Alfa S.r.l.”

Tutto ciò premesso,

RICHIAMATA l'ultima nota, in ordine temporale, dell'Ufficio d'Ambito prot. 2357 del 13 maggio 2021 di richiesta di completamento dei dati relativi al VR;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: *“Approvazione linee guida per la determinazione dei “valori di subentro” ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'ARERA 643/2013/IDR art.33”;*

Considerata la disciplina di settore relativa ai beni strumentali al servizio idrico:

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 (“Proprietà delle infrastrutture”) prevede che “Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.”

L'articolo 151 (“Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato”) dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

a) quello di “provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi” (comma 2, lettera g), e

b) quello di “restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione” (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale";*
- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."*

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla ARERA "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , realizzate dal gestore uscente;
- $FA_{IP,c,t}$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- $CFP_{c,t}$ è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $FACFP_{c,t}$ è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dfl_t^a è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a ;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

- b) *fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.*

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

- a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;*
- b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;*
- c) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b);*

CONSIDERATO che il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro;

RILEVATO che la società opera in due bacini geografici che servono i Comuni inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale di Como e di Varese. L'oggetto della presente relazione si limita ai beni idrici inerenti l'Ambito Territoriale Ottimale di Varese.

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi alla data della effettiva consegna dei beni;

DATO ATTO che:

- in considerazione del percorso intrapreso negli scorsi mesi ed anni, a seguito dell'avvio della procedura da attuare per il subentro degli acquedotti sopra indicati, sono state condotte interlocuzioni/riunioni ed eseguiti sopralluoghi tecnici congiunti fra i due Gestori, talvolta anche

alla presenza di questo Ufficio, presso tutti gli impianti e le reti interessati al riferito passaggio di gestione;

- il passaggio della gestione dal gestore salvaguardato a quello d'ambito, secondo il "verso" del sistema, che deve tendere in direzione della gestione unica d'ambito, postula il trasferimento a quest'ultimo di tutte le risorse infrastrutturali: alla scadenza della salvaguardia la successione del gestore d'ambito interviene quindi nella gestione del servizio e nell'utilizzo delle risorse strumentali di rete per unità territoriali (non funzionali) coincidenti con il territorio dei comuni coinvolti (nel caso specifico, Luvinate, Barasso, Casciago);

VISTO che la gestione condotta da Lereti, pur essendo effettuata in maniera unitaria dal punto di vista operativo, non può essere vista come un affidamento unitario, bensì come la somma di più salvaguardie, aventi ognuna un atto di origine proprio e una durata a sé stante.

Con nota prot. 5199/2024 del 31/10/2024, il gestore Lereti S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito dell'ATO di Varese la proposta di valorizzazione del Valore residuo dei cespiti realizzati al 31.12.2023 (di seguito Proposta) per quanto di riferibile ai Comuni Azzate, Barasso, Casciago e Luvinate appartenenti al Cluster 1, la cui concessione è scaduta il 31/12/2024.

La proposta si compone dei seguenti documenti:

- Nota di trasmissione (file 20241031 Nota di trasmissione_Cluster_1_VR.pdf)
- Relazione illustrativa (file Utiliteam_R_24.4955.01_-_Lereti_Stima_VR_31.12.2024.pdf)
- Stratificazione dei Cespiti e riepilogo del VR (file Utiliteam_R_24.4955.01_-_Lereti_Stima_VR_31.12.2024_Allegato.xlsx).

Le modalità di determinazione del "valore di rimborso" sono aggiornate e definite da ARERA, da ultimo mediante la delibera 639/2023/R/IDR recante il "Metodo tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio- MTI-4".

A seguito di quanto risulta dalla relazione a firma della Dott.ssa Simona Arezzini protocollata al n. 5221 del 27/11/2025, depositata agli atti.

Il valore residuo del Cluster 1 (comuni di Azzate, Barasso, Casciago e Luvinate) è pari a 3.577.842 €. Tale valore è leggermente diverso da quello riportato nella proposta di Lereti. Essendo identici i dati di Input, tale differenza deve attribuirsi all'effetto di arrotondamenti legati all'applicazione dei deflatori. A tal riguardo occorre precisare che i deflatori utilizzati corrispondono a quelli inseriti nel Tool ARERA così come elaborato dall'Autorità e corrispondono a quelli utilizzati ai fini delle predisposizioni tariffarie.

Il valore residuo al 31.12.2024 calcolato, in conformità ai documenti contabili e alla disciplina ARERA, dei cespiti di Lereti afferenti al Cluster 1 (composto dai Comuni di Azzate, Barasso, Casciago e Luvinate), relativi al periodo 2018-2023 e esistenti al 31.12.2023, ammonta a 3.577.842 €.

Tale valore dovrà essere aggiornato a seguito della definizione dei valori consuntivi degli investimenti realizzati e dei contributi incassati nell'anno 2024 e fino all'effettivo trasferimento della gestione sulla base dello "Stato di consistenza" dei beni che saranno oggetto di effettivo trasferimento.

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non

rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio d'A.T.O.;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto che il valore risale ai dati al valore residuo al 31.12.2024 calcolato, in conformità ai documenti contabili e alla disciplina ARERA, dei cespiti di Lereti afferenti al Cluster 1 (composto dai Comuni di Azzate, Barasso, Casciago e Luvinata), relativi al periodo 2018-2023 e esistenti al 31.12.2023, ammonta a 3.577.842 €;
2. che tale valore dovrà essere aggiornato a seguito della definizione dei valori consuntivi degli investimenti realizzati e dei contributi incassati nell'anno 2024 e fino all'effettivo trasferimento della gestione sulla base dello "Stato di consistenza" dei beni che saranno oggetto di effettivo trasferimento;
3. di prevedere che, in fase di esecuzione del subentro, verrà fatto l'inventario dei beni effettivi trasferiti;
4. di dare atto che il valore finale andrà congruato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
5. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
6. di demandare al Direttore l'effettuazione degli atti consequenziali alla presente deliberazione;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa